Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — **Roma — Sabato, 13 maggio** — **Numero 113**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

In seguito all'attuazione dei provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, si avverte che all'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici emessi in pagamento di associazione alla "Gazzetta ufficiale,, e a saldo di spese di stampa per le inserzioni a credito, si deve sempre aggiungere la tassa di bollo di centesimi 5.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 542 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il R. decreto 31 ottobre 1914, n. 1295, concernente la proroga, per l'anno 1915, del concorso governativo a favore dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, consentito con gli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e 6 della legge 14 luglio 1907, n 538, nella misura stabilita dalla legge 9 luglio 1908, n. 442.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 27 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 519 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta l'urgenza di introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1915 916 le maggiori assegnazioni proposte alla Camera dei deputati col disegno di legge n. 606, presentato il 6 aprile 1916, e che le vicende dei lavori parlamentari non hanno consentito di tradurre in legge;

Considerata l'opportunità di autorizzare le diminuzioni di stanziamento oggetto del disegno di legge medesimo;

Vista la legge 13 aprile 1916, n. 403;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1915-916 sono introdotte le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento indicate nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono autorizzate le assegnazioni straordinarie appresso indicate da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1915-916:

a) lire 27.098,50 per rimborsare l'ospedale Santa Marta di Catania delle maggiori spese occorse per le cliniche oftalmica e chirurgica di quella Regia Università, negli anni 1912-913 e 1913-914;

b) lire 26.820,10 per rimborsare la Congregazione di carità di Modena delle maggiori spese occorse per le cliniche di quella Regia Università negli anni solari 1913 e 1914;

c) lire 14.902,87 per rimborsare gli Ospizi civili di Parma delle maggiori spese occorse per le cliniche di quella Regia Università nell'anno 1913-914;

d) lire 5.674 per rimborsare il Manicomio di Torino delle maggiori spese occorse per il mantenimento della clinica psichiatrica di quella Regia Università nell'anno 1914-915;

e) lire 127.602,96 per rimborsare gli Ospedali civili di Genova delle maggiori spese occorse per il mantenimento delle cliniche di quella Regia Università dal 1° novembre 1913 al 31 ottobre 1914.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre le conseguenti variazioni nello stato di previsione predetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1915-916.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.		
3.	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Retribuzioni al personale straordinario temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale con le norme dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182	81,000 —
» 7.	Ministero - Spese di illuminazione e riscaldamento di locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza	30,000 —
» 23.	Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale o da inviare agli uffici provinciali - Stampa del Bollettino ufficiale e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio	10,000 —

Cap. n. 24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	3,000 —
» 25. Spese di legatura di libri e di registri per l'Amministrazione centrale	4,000 —
» 90. Sussidi ad alunni ed alunne poveri delle scuole secondarie classiche	3,000 —
» 104. Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole secondarie tecniche	4,000 —
» 117. Indennità e spese per gli ispettori cui è affidata la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie e normali, governative e pareggiate e negli Istituti privati d'istruzione e di educazione (legge 27 giugno 1912, n. 677)	21,000 —
» 123. Indennità per ispezioni o missioni varie in servizio dell'istruzione media.	10,000 —
» 143. Convitti nazionali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . .	4,500 —
» 163. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi iscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	90,000 —
» 171. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico, per mantenimento delle cliniche, per spese di ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali.	20,000 —
» 181. Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore	2,500 —
» 189. Biblioteche governative - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione di mobili - Altre spese d'ufficio e spese di rappresentanza	6,000 —
» 196. Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche, stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	250 —
» 198. Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli Istituti	4,781 65
» 204. Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza . . .	10,000 —
» 222. Monumenti - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza.	5,000 —
» 230. R. opificio delle pietre dure in Firenze - R. calcografia in Roma - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese d'ufficio e spese di rappresentanza	1,500 —
» 232. Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	10,000 —
Cap. n. 263-*bis*. Interessi dovuti al comune di Torino in seguito al ritardato pagamento delle rate di rimborso per i lavori di costruzione del nuovo osservatorio astronomico della Regia Università di Pino Torinese, relative agli anni dal 1910 al 1915	3,822 92
» 270-*quater*. Saldo degli impegni provenienti da alcuni acquisti fatti oltre i fondi stanziati in bilancio per il gabinetto dell'Istituto d'igiene della R. Università di Roma dal defunto direttore prof. Celli	10,579 01
» 270-*quinquies*. Somma da pagarsi alla Congregazione di carità di Genova quale importo di fitto di locali dal 1° marzo al 12 novembre 1912 per la mancata consegna delle chiavi da parte dell'ex-economo di quella R. Università e relativi interessi - Sentenza 13-18 novembre 1915, del pretore di Genova	1,450 —
» 280-*bis*. Somma dovuta al prof. Arturo Tricomi per risarcimento di danni derivanti da temporaneo smarrimento e deterioramento di alcune casse contenenti titoli prodotti per concorsi, come da sentenza 15-25 giugno 1915 del tribunale civile di Roma ed interessi legali sulla somma stessa. . .	3,500 —
» 280-*ter*. Sussidi a Comuni e ad enti in concorso delle spese necessarie per urgenti lavori di adattamento e di difesa nello stato attuale di guerra, dei locali adibiti per le scuole medie e normali, o per affitto di edifici aventi garanzie di sicurezza per l'incolumità degli insegnanti e delle scolaresche	25,000 —
» 280-*quater*. Somma dovuta al prof. Luigi Goretti per risarcimento di danni dipendenti dalla ritardata consegna di copie di diplomi dal medesimo richieste, come da sentenza 18 febbraio-11 marzo 1916 della R. Corte di appello di Roma ed interessi legali sulla somma stessa	7,050 —
» 292. Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero	30,000 —
» 336. Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli. Acquisto di un giardino dell'Orfanotrofio militare in servizio della scuola	992 —
Totale . . .	405,924 98

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	30,000 —
» 17. Spese per missioni all'estero o congressi	2,000 —
» 18. Indennità ai membri delle Commissioni e Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ed assegni a posti gratuiti in Istituti di educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e	

compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura . . . . 81,000 —

Cap. n. 31. Amministrazione provinciale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni, per supplenze (Spese fisse) . . . . 50,000 —

» 82. Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni, e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 16 luglio 1914, n. 679 - Retribuzione per supplenze - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli Istituti della Basilicata e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse) . . . . 25,000 —

» 85. Regi ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi . . . . 22,050 —

» 92. Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142, e 16 luglio 1914, n. 679 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli Istituti della Basilicata e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo - Retribuzioni per supplenze - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse) 58,329 48

» 106. Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 16 luglio 1914, n. 679 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Basilicata e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse) . . . . 25,000 —

» 116. Ispettorato delle scuole medie normali e complementari - Personale di ruolo - Stipendi e compensi per supplenze al personale di segreteria e di servizio (Spese fisse) . . . . 45,000 —

» 135. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 26 dicembre 1909, n. 805 e 16 luglio 1914, n. 679 - Retribuzioni per supplenze - Retribuzioni per classi aggiunte - Retribuzioni alle incaricate per le squadre femminili nelle scuole medie miste, ed agli incaricati per le squadre maschili delle scuole normali femminili dichiarate promiscue (Spese fisse) . . . . 100,000 —

» 138. Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a Società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisti di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse . . . . 6,000 —

» 139. Spese varie per affitti di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza sugli esami scritti e pratici dei concorsi pel conferimento di posti vacanti negli Istituti di magistero per l'educazione fisica ed a cattedre vacanti di educazione fisica nelle scuole medie governative . . . . 2,000 —

Cap. n. 142. Convitto nazionale e Convitto principe di Napoli in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) . 37,250 —

» 149. Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) . . . . 10,000 —

» 151. Sussidi eventuali per il riordinamento di istituti di educazione femminile . . . . . 3,000 —

» 152. Educatori femminili - Posti gratuiti e semi-gratuiti . . . . 2,000 —

» 168. Regie università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali attinenti all'insegnamento . . . . 2,500 —

» 177. Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per perfezionamento nei medesimi . . . . 11,000 —

» 179. Borse ad alunni della scuola italiana d'archeologia e del corso della storia dell'arte medioevale e moderna, istituite presso la R. Università di Roma per il perfezionamento negli studi delle dette discipline - Assegni, sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno . . . . 8,000 —

» 182. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti e per supplenze (Spese fisse) 10,401 93

» 190. Biblioteche governative - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti manoscritti e pubblicazioni periodiche . . 6,000 —

» 205. Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese varie inerenti ai fini dei singoli Istituti . . . . 6,000 —

» 211. Musei, gallerie, scavi d'antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse). . . . . . 10,000 —

» 220. Sussidi a scavi non governativi . . . . 5,000 —

» 231. R. opificio delle pietre dure in Firenze - R. calcografia in Roma - Acquisto di materiale, spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della R. calcografia e per la loro riproduzione . . . . 10,500 —

» 233. Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Acquisti e commissioni d'opere e spese per il loro collocamento . . . . . . 5,000 —

» 246. Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . 4,500 —

» 247. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . 22,092 —

» 248 Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati

gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse)	1,500 —
Totale . . .	608,023 41

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 522 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduta la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, è sospesa l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana. Le norme per la vendita dello zolfo saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e sottoposte all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

La rinnovazione parziale del Consiglio di amministrazione del Consorzio, prescritta dall'art. 10 della legge suddetta, è rinviata a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 3.

Dalla data della pubblicazione del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 179, il contributo del Consorzio al fondo per la concessione di assegni vitalizi agli operai delle miniere di zolfo, di cui all'art. 19 della legge 30 giugno 1910, n. 361, è elevato a lire una per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato.

Art. 4.

Sono approvate le norme per la distribuzione dell'avanzo di cassa del Consorzio, unite al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, in sostituzione di quelle provvisorie approvate col R. decreto 23 novembre 1911, n. 1299.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1916

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

NORME per la distribuzione dell'avanzo di Cassa del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

Art. 1.

Le fedi di deposito di tutte le serie emesse dal 1° agosto 1915 in poi concorrono, in ordine cronologico, alla ripartizione dell'avanzo di Cassa di cui all'art. 20 della legge, per una quantità complessiva corrispondente al numero delle tonnellate di zolfo consegnate ai compratori in ciascun esercizio, a fronte di contratti stipulati ai prezzi di listino e alle ordinarie condizioni di vendita.

Agli effetti del citato articolo, il prezzo medio ricavato dalla vendita di una tonnellata di zolfo si determina, per ciascuna piazza, deducendo dal prezzo medio effettivamente ottenuto nelle vendite a prezzo di listino:

1° una quota uguale delle spese e perdite generali, compreso quelle eventuali incontrate per il trasporto di zolfi dello stock da piazza a piazza;

2° una quota variabile per ogni piazza delle spese di trasporto per ferrovia o con altri mezzi sostenute direttamente dal Consorzio per provvedere alle richieste dei compratori nelle singole piazze, nonchè delle spese sopportate per il trasporto degli zolfi a magazzino e per la consegna ai compratori.

Art. 2.

La somma massima che può essere assegnata agli intestatari delle fedi di deposito relative agli zolfi venduti e consegnati da ciascuna piazza, si determina moltiplicando la differenza tra il prezzo ricavato in ogni piazza e quello medio attribuito alle fedi di deposito delle singole serie che concorrono alla ripartizione, per il numero delle tonnellate di ciascuna serie, ed aggiungendo al prodotto una somma determinata da una percentuale dell'ammontare delle spese di trasporto annotate sulle fedi che concorrono alla ripartizione, uguale al rapporto percentuale tra la somma rimborsata al Consorzio dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 16 della legge, e le spese complessive di trasporto sostenute nell'esercizio nel quale le fedi anzidette furono emesse.

Qualora l'avanzo di cassa non fosse sufficiente al pagamento della somma complessiva così stabilita, le quote da assegnarsi ad ogni serie per differenza di prezzo e per rimborso delle spese di trasporto saranno proporzionalmente ridotte; la eventuale eccedenza sarà, invece, riportata al conto del successivo esercizio.

La ripartizione della quota rappresentante la differenza di prezzo è fatta in ragione della quantità di zolfo rappresentata dalle singole fedi; quella della quota che rappresenta il rimborso delle spese di trasporto, è fatta in misura proporzionale alle spese stesse annotate sulle fedi di deposito.

Art. 3.

La quota della differenza di prezzo da assegnarsi alle singole fedi di deposito di ogni serie, relative agli zolfi spediti per disposizione del Consorzio in un porto diverso da quello più vicino al luogo di produzione, non può essere, in nessun caso, inferiore a quella che sarebbe stata attribuita alle fedi stesse, se gli zolfi si fossero spediti al porto più vicino.

La somma eventuale necessaria si preleva dalla parte dell'avanzo di cassa attribuito alla serie cui dette fedi appartengono prima di eseguire la ripartizione della quota assegnata a titolo di differenza di prezzo.

Fermo quanto è stabilito nella prima parte del presente articolo, qualora la quota assegnata alle fedi di cui trattasi, fosse superiore a quella che ad esse sarebbe spettata se gli zolfi fossero stati spediti al porto naturale di abbasso, la quota stessa si riduce della somma occorrente per rimborsare in tutto o in parte le maggiori spese di trasporto sostenute dal Consorzio ai sensi dell'art. 4 della legge.

La somma rappresentante l'ammontare di tale rimborso sarà ri-

partita in ragione di quantità, tra le altre fedi di deposito della stessa serie.

Art. 4.

A datare dal 1° agosto 1915 gli zolfi consegnati in esecuzione dei contratti di vendita stipulati dal Consorzio a condizioni speciali, compresi quelli a prezzo ridotto di cui all'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge, sono conteggiati in diminuzione dello stock esistente al 31 luglio 1915.

Sarà tenuto un conto separato delle somme incassate dalla liquidazione del detto stock e le somme relative potranno essere destinate alla estinzione anticipata delle obbligazioni garantite dallo Stato e ad anticipazioni ai Consorziati sulle attività finali di cui all'articolo 21 della legge.

I limiti, le condizioni e le garanzie di tali anticipazioni, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio ed approvate dai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

I maggiori incassi che eventualmente si verificassero nella liquidazione dello stock in confronto alla valutazione data nel bilancio dell'esercizio 1914-915 agli zolfi che lo costituiscono, saranno assegnati alla formazione di uno speciale fondo di riserva.

Da tale fondo saranno prelevate le somme necessarie per provvedere alle spese ed erogazioni di carattere straordinario dipendenti dalla guerra ed al concorso per il trattamento di previdenza per il personale del Consorzio, secondo uno speciale regolamento che sarà approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

I prelevamenti dal fondo di riserva debbono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati dal Comitato dei delegati in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 5.

Il Consorzio provvederà entro il corrente esercizio alla liquidazione integrale secondo le norme del R. decreto 23 novembre 1911, n. 1239, di tutte le fedi di deposito emesse dal 6 dicembre 1909 al 31 luglio 1915.

Però, tale liquidazione sarà fatta, per ogni singolo esercizio, per una quantità complessiva di fedi uguali al numero delle tonnellate di zolfo consegnate al Consorzio nell'esercizio stesso.

Gli zolfi venduti e consegnati in eccedenza della produzione di ogni esercizio, a fronte di contratti di vendita stipulati a prezzi e condizioni speciali, saranno imputati allo stock esistente al 5 dicembre 1909.

Le spese saranno ripartite in misura proporzionale alla produzione dell'esercizio ed allo stock di proprietà comune della massa dei consorziati.

Le somme occorrenti per la liquidazione predetta, saranno prelevate dai fondi patrimoniali del Consorzio.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale di S. M. il Re:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

Il numero 528 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il Nostro decreto del 17 febbraio 1916, numero 179;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assuntori di servizi particolari, attinenti all'esercizio delle miniere di zolfo di Sicilia (eduzione d'acqua, estrazione del minerale, fusione con apparecchi a vapore, trasporto fino alle stazioni ferroviarie o ai porti d'imbarco e simili), possono richiedere ai loro contraenti equi compensi per gli oneri di guerra, analogamente a quanto è stabilito dal decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 179, a favore degli esercenti delle zolfare. Ove non intervenga accordo fra le parti i detti assuntori potranno adire le Commissioni istituite col detto decreto Luogotenenziale, intervenendo nei giudizi per riduzione di estaglio, o producendo speciali ricorsi.

A queste controversie si applicano tutte le norme relative alle riduzioni di estaglio, ad eccezione di quelle riguardanti i compensi provvisori, stabiliti dall'art. 5 del detto decreto.

Resterà in ogni caso invariato il limite massimo del 75 0[0 per le riduzioni di estaglio.

Art. 2.

Quando nei giudizi innanzi le Commissioni arbitrali per la riduzione degli estagli, intervenga la conciliazione fra le parti, dovrà esserne redatto verbale, che avrà valore di titolo esecutivo. Le spese del giudizio, comprese le indennità spettanti agli arbitri, ove non abbiano formato oggetto della conciliazione, saranno dalle Commissioni ripartite in equa misura fra le parti.

Art. 3.

Sono approvate le norme di procedura, previste dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 179, allegate al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dai ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CAVASOLA — ORLANDO — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

NORME di procedura per le Commissioni istituite col decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 179, relativo alla riduzione delle percentuali di zolfo (estagli) nei contratti di gabella.

Art. 1.

Le Commissioni provinciali sono costituite nelle provincie di Palermo, Caltanissetta, Girgenti e Catania con decreti dei prefetti delle rispettive Provincie, da pubblicarsi sul foglio degli annunzi giudiziari delle provincie stesse.

La Commissione centrale è costituita con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, di accordo col ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

I membri della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali, delle categorie proprietari ed esercenti, sono scelti tra le rispettive classi o tra i loro rappresentanti, tenute presenti le designazioni degli interessati o delle loro organizzazioni.

I membri supplenti, così nelle Commissioni provinciali come nella Commissione centrale, prendono parte alle adunanze della Commissione in luogo dei rispettivi membri effettivi, nei casi di assenza o impedimento di questi ultimi.

Essi sono nominati dalle autorità che designano i titolari e nelle categorie nelle quali questi ultimi debbono essere scelti.

Il presidente della Banca di credito minerario e l'ingegnere capo del distretto minerario di Caltanissetta designeranno ciascuno il supplente che dovrà sostituirli in caso di assenza o di impedimento scegliendolo rispettivamente nel seno nel Consiglio di amministrazione della Banca mineraria e tra gli ingegneri appartenenti al distretto minerario di Caltanissetta.

Art. 2.

Le Commissioni provinciali hanno la loro sede presso il tribunale civile del capoluogo della rispettiva Provincia e sono presiedute dal giudice membro titolare o supplente.

L'ufficio di segretario è tenuto da un funzionario della cancelleria designato dal presidente del tribunale.

La Commissione centrale ha la sua sede presso la Corte d'appello di Palermo ed è presieduto dal consigliere di Corte d'appello membro titolare o supplente.

L'ufficio di segretario è tenuto da un funzionario della cancelleria designato dal primo presidente della stessa Corte.

Art. 3.

Per la validità delle adunanze delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale, occorre la presenza di tutti i membri titolari o dei rispettivi supplenti.

Quando si verifichi, per tre sedute consecutive, la contemporanea assenza del titolare o del rispettivo supplente rappresentanti dei proprietari o degli esercenti, i membri non intervenuti decadono dall'ufficio.

La decadenza è dichiarata dal presidente e alla sostituzione dei membri decaduti sarà sollecitamente provveduto dall'autorità competente.

Art. 4.

La parte che vuole produrre ricorso alla Commissione provinciale, deve depositare il ricorso, in carta libera e in doppio esemplare, coi documenti che lo giustificano presso la segreteria della Commissione.

Il ricorrente, insieme col ricorso, deve parimente depositare la somma di lire duecentocinquanta, ed è tenuto ad elevare tale deposito entro un congruo termine alla maggiore somma che il presidente stabilisce nei limiti fissati dall'art. 20.

Il segretario rilascia ricevuta di ogni deposito, il quale sarà conteggiato dopo la pubblicazione della decisione della Commissione.

Il segretario, nelle ventiquattro ore dal deposito del ricorso e dei documenti, ne dà avviso alle controparti interessate, secondo le indicazioni del ricorrente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai ricorsi prodotti alla Commissione centrale contro le decisioni delle Commissioni provinciali.

Art. 5.

Il convenuto, nel termine dei 10 giorni successivi a quello di ricevimento dell'avviso del ricorso, deve depositare i documenti e le deduzioni che crede utile di produrre nel suo interesse e le conclusioni.

Art. 6.

La Commissione provinciale, possibilmente nei 5 giorni immediatamente successivi, presa sommaria visione della domanda del ricorrente e delle conclusioni degli altri interessati, potrà ordinare alle parti di presentare, entro un termine non superiore a 10 giorni, i documenti, le notizie e quant'altro possa giovare ai fini della controversia.

Agli esercenti, siano essi ricorrenti o convenuti, la Commissione può anche ordinare la presentazione, entro il termine suddetto, di conti, fatture ed altro.

La Commissione può interrogare le parti e tentare l'esperimento di conciliazione, redigendo, in caso che esso riesca, il relativo verbale.

La Commissione non può ordinare perizie; ove siano di assoluta necessità accertamenti tecnici, li richiederà al R. ufficio delle miniere di Caltanissetta, che provvederà mediante sopraluogo di un ingegnere. Questi preavviserà le parti, le quali hanno facoltà di assistere alla visita. Degli accertamenti compiuti sarà redatto processo verbale.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano anche ai ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali, da prodursi dinanzi alla Commissione centrale.

Art. 8.

Il presidente della Commissione provinciale o centrale, concorrendo giusti motivi, può, sull'istanza delle parti, prorogare per altri 5 giorni il termine di cui all'art. 5 e per altri 10 giorni quello di cui all'art. 6.

Art. 9.

Tutte le comunicazioni di documenti o di conclusioni tra le parti, si fanno per mezzo di deposito nella segreteria. Ogni atto è ostensibile agli interessati, i quali possono richiederne copia a loro spese.

Art. 10.

Le Commissioni, quando gli esercenti non abbiano ottemperato, nel termine stabilito, all'ordine di presentare i documenti di cui nell'art. 6, possono, prima ancora della pronuncia della decisione, sospendere o diminuire la riduzione provvisoria di estaglio disposta a favore dell'esercente, salvo che questi non preferisca di dar subito idonea cauzione a favore del proprietario. La cauzione sarà prestata nella forma e per la somma che verranno determinate dalla Commissione.

Art. 11.

Le Commissioni decidono in base ai documenti ed agli accertamenti fatti, ripartendo con criterio di equità, fra proprietari ed esercenti, gli oneri eccezionali ed imprevedibili determinati dallo stato di guerra nell'esercizio delle zolfare siciliane.

Le Commissioni procedono a tale ripartizione in base ai redditi netti ricavati rispettivamente dai proprietari ed esercenti prima della guerra europea, tenendo conto degli oneri di guerra (maggiore costo del carbone, del legname, della mano d'opera, ecc.) diminuiti del maggior ricavato dello zolfo (prezzi prudenziali, avanzo di Cassa ed utili finali).

Art. 12.

Le riduzioni provvisorie di estaglio non si applicano allo zolfo già fuso o in corso di fusione sui piani delle miniere.

Art. 13.

La riduzione dell'estaglio stabilita dalle Commissioni, si applica alla produzione normale delle miniere, quale risulta dalla media delle tonnellate di zolfo consegnate al Consorzio solfifero siciliano nel triennio 1913-915.

Se però in tale triennio la miniera non abbia avuto una produzione normale in rapporto alla sua fertilità ed agli impianti attuali, le Commissioni stabiliranno quale quantità debba essere considerata come produzione normale.

Al di sopra di tale limite, si applicano gli estagli contrattuali.

Art. 14.

Quando in conseguenza dello stato di guerra, ma prima del 17 febbraio 1916, sia intervenuto un accordo fra il proprietario e l'esercente di una miniera per la diminuzione dell'estaglio pattuito, e l'esercente intenda valersi delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 179, la riduzione provvisoria di cui all'art. 5 dello stesso decreto, si applica alla percentuale di estaglio stabilita nel contratto di gabella.

Art. 15.

Nei casi di alienazione della proprietà di una miniera con riserva di una percentuale della produzione a favore dell'alienante, la Commissione stabilirà, anche a carico dell'alienante, la riduzione proporzionale della percentuale riservata.

Art. 16.

I giudicati delle Commissioni sono soggetti, su richiesta di una delle parti, a revisione annuale, con le forme previste dal presente decreto.

La revisione può essere richiesta quando siano intervenute variazioni nel costo di esercizio in relazione ai prezzi ricavati dallo zolfo.

Le Commissioni decidono sulle domande di revisione, tenendo conto delle condizioni di esercizio di tutto il periodo pel quale è concessa la riduzione dell'estaglio, in modo che operi la compensazione fra i risultati diversi dei vari esercizi.

Art. 17.

Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, nelle loro decisioni, pronunciano anche intorno al rimborso delle spese generali per il funzionamento delle Commissioni ai sensi dell'art. 20 e di quelle relative agli accertamenti di cui all'art. 6.

Art. 18.

Le decisioni delle Commissioni provinciali e quelle della Commissione centrale, sono, entro cinque giorni, notificate nella loro integrità alle parti, a cura del segretario.

Gli originali firmati dagli arbitri e dal segretario, sono conservati presso le segreterie delle Commissioni.

Art. 19.

Tutte le notificazioni affidate ai segretari delle Commissioni, sono fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi di proprietà od esercizio di miniere in comunione, la rappresentanza, agli effetti del giudizio, è del procuratore nominato dalle parti, o della maggioranza di esse, nel caso previsto dall'art. 678 del Codice civile Mancando il procuratore comune, le notificazioni sono fatte alle singole parti e, per quelle domiciliate all'estero, al sindaco nel cui territorio si trova la miniera.

Art. 20.

Il deposito a cui è tenuto il ricorrente ai sensi dell'art. 4 non può sorpassare L. 0,25 per ogni tonnellata della media della produzione delle miniere su cui verte la contestazione, determinata nel modo stabilito dall'art. 13.

Per i ricorsi prodotti dagli assuntori di servizi attinenti all'esercizio delle miniere, l'ammontare dei relativi depositi è fissato dal presidente, avuto riguardo alla entità della contestazione.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio determinerà le norme per l'Amministrazione dei depositi.

Quando intervenga la conciliazione ai sensi dell'art. 6, o quando le parti rinunzino al giudizio, la Commissione stabilisce se ed in quale misura, ma in nessun caso al disotto delle L. 250 inizialmente versate, debba essere ridotto il deposito di cui al primo comma del presente articolo.

Alle spese di ciascuna Commissione provinciale e della Commissione centrale ed ai compensi ai componenti di esse, si provvede col fondo costituito con i depositi fatti dai ricorrenti ai sensi dello art. 4.

I componenti delle Commissioni, qualora non siano residenti nella città sede della Commissione, hanno diritto ad una indennità giornaliera di L. 18, al rimborso del prezzo di un biglietto di 1ª classe per il viaggio più breve in ferrovia e all'eventuale rimborso delle spese di vettura dal luogo di residenza alla più vicina stazione ferroviaria.

Ai segretari della Commissione sarà corrisposta una medaglia di presenza di L 10 per ogni giorno di adunanza.

Esauriti i giudizi, il fondo come sopra costituito, diminuito delle spese di ogni natura, sarà ripartito fra gli arbitri titolari e supplenti, in proporzione del numero delle sedute a cui ciascuno è intervenuto.

Art. 21.

Il segretario di ciascuna Commissione terrà un registro delle controversie proposte dinanzi alla Commissione e uno dei depositi fatti dalle parti, e sopra gli atti e documenti prodotti annoterà il giorno della presentazione e del deposito. Terrà inoltre il registro dei verbali della Commissione e il registro delle decisioni.

Visto, d'ordine di S. A. R il Luogotenente generale di S. M. il Re:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

Il ministro di grazia e giustizia
ORLANDO.

Il numero 535 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Considerato che l'Amministrazione provinciale delle imposte dirette deve attendere ai lavori determinati dall'applicazione dei nuovi provvedimenti tributari concernenti l'imposta sulla esenzione dal servizio militare e quella sui profitti dipendenti dalla guerra, con personale notevolmente ridotto, a cagione, principalmente, dei numerosi richiami alle armi;

Riconosciuto che, per assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle agenzie delle imposte, data l'esposta situazione di cose, si rende indispensabile richiedere al personale addettovi, non altrimenti sostituibile per la specialità della materia, eccezionali prestazioni di opera, senza le quali potrebbe risultarne una diminuzione nel gettito dei tributi, con conseguente danno per l'erario;

Considerata la necessità di compensare le indicate prestazioni provvedendo alla inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso dei fondi all'uopo occorrenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1915-916, sono apportate le seguenti variazioni:

a) la denominazione del capitolo n. 122-*ter* viene modificata come segue: « Compensi al personale di ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, per lavori straordinari, in dipendenza dall'applicazione dell'imposta sulla esenzione dal servizio militare, istituita con l'allegato *A* del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510 » ed il relativo stanziamento è aumentato della somma di lire duecentomila (L. 200.000).

b) È istituito il capitolo n. 122-*quater* « Compensi al personale di ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, per lavori straordinari in dipendenza dell'applicazione della imposta sui profitti dipendenti dalla guerra, istituita con l'allegato *B* al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643 », con lo stanziamento di lire trecentomila (L. 300,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 540 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 17 del regolamento speciale per il personale delle ricevitorie postali-telegrafiche-fonotelegrafiche e per gli agenti rurali, approvato con R. decreto in data 22 dicembre 1910, n. 936 e modificato coi Regi decreti 30 giugno 1912, n. 857, 11 luglio 1913, n. 1317, e 8 novembre 1914, n. 1273;

Riconosciuta la opportunità di procrastinare di un anno, a cagione delle anormali condizioni in cui sono venute a trovarsi moltissime ricevitorie postali-telegrafiche-fonotelegrafiche in seguito allo stato di guerra, la liquidazione delle retribuzioni da assegnarsi ai ricevitori per il triennio finanziario 1917-920 e di eseguirla non già in base ai dati del triennio finanziario 1914-917, ma in base a quelli del quadriennio finanziario 1914-918;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La liquidazione delle retribuzioni da assegnarsi ai titolari delle ricevitorie postali-telegrafiche-fonotelegrafiche di 1ª, 2ª e 3ª classe del Regno, con decorrenza dal 1° luglio 1917, sarà ritardata di un anno, pure avendo il suo effetto dal 1° luglio 1917 e anzichè in base ai dati del triennio finanziario 1914-917 sarà eseguita in base ai dati del quadriennio finanziario 1914-918 raddoppiando per l'ultimo esercizio i dati del semestre 1° luglio-31 dicembre 1917. Conseguentemente sarà ritardata di un anno anche la pubblicazione della tabella di cui al n. 3 dell'art. 17 del regolamento speciale sopra accennato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Il numero 543 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle

ferrovie concesse alla industria privata; le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 17 giugno 1900, numero 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione 18 marzo 1916, stipulata fra l'ispettore generale dell'ufficio speciale ferrovie e il direttore generale del tesoro, da una parte, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato; e dall'altra, dal rappresentante della « Società anonima per le strade ferrate del Mediterraneo » per la concessione, con sussidio governativo, della tramvia elettrica dalla città di Todi alla stazione di Todi-Ponte Naia della ferrovia centrale umbra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero* 546 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario, ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, nonchè per sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo n. 101-*ter*. « Spese per la guerra » lire trecentotrentamilioni (L. 330.000.000).

Capitolo n. 81 « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » lire settantamilioni (L. 70.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — MORRONE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 544

Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1916, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, cessa di avere effetto il R. decreto 14 marzo 1915, n. 406, riguardante l'erezione in ente morale del Comitato per la fondazione del premio Bruno Mugellini in Bologna e l'approvazione del relativo statuto.

N. 545

Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la « Fondazione Bruno Mugellini » in Bologna, è istituita in ente morale e ne è approvato lo statuto.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 16 aprile 1916:

Savatteri Calogero, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 20 aprile predetto e per la durata di altri sei mesi.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 10 maggio 1916, in San Pietro di Ozzano, provincia di Bologna, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, la ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Ozzano.

Roma, 11 maggio 1916.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 12 maggio 1916.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	84 93
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	84 35
Rendita 3,00 % lordo	54 75
REDIMIBILI. *con scadenza*	
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1917	99 94
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1917	99 90
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1918	98 99
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1918	98 81
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1919	98 06
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1919	97 99
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1920	96 73
Prestito Nazionale 4 1|2 % netto (Emissione gennaio 1915)	91 35
Prestito nazionale 4 1|2 % netto (Emissione luglio 1915)	94 01
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	400 —
Obbligazioni 3 % netto Redimibili	353 50
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	94 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	300 30
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	305 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	445 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	457 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	337 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	300
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	309 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	310 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	532 —
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	440 —
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—

TITOLI	Corso medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	305 33
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	81 25
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	420 —
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	84 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	445 61
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	467 58
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	459 81
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	437 99
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	488 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	447 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	467 75
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	470 33
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	450 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	430 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	480 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	451 25
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1|2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale 4 1\|2 0\|0 netto, delle obbligazioni redimibili 3 1\|2 0\|0 e 3 0\|0 delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale per l'istruzione superiore.

AVVISO.

Ai sensi e por gli effetti dello art. 43 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 10 agosto 1910, n. 796, si rende noto che nel supplemento al n. 13 del Bollettino ufficiale di questo Ministero in data 30 marzo 1916 è stato pubblicato il ruolo di anzianità dei professori ordinari e straordinari delle RR. Università e degli altri Istituti di istruzione superiore, secondo la situazione al 1° gennaio 1916.

Per il ministro
MASI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	334038	17 50	Prina Carlo di Eugenio, dom. in Asso (Como)	Prina Carlo di Eugenio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Asso (Como)
»	336633	21 —	Come la precedente	Come la precedente
»	339085	21 —	Id.	Id.
»	347156	21 —	Id.	Id.
»	704538	52 50	*Parolini* Maria fu Carlo, nubile, domiciliata in Lanzada (Sondrio)	*Nani* Maria fu Carlo, nubile, assente, *sotto la curatela speciale di Moizzi Andrea*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 aprile 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

(E. n. 4').

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

I signori Olivieri Domenico fu Giuseppe e Laino Luisa ved. Olivieri hanno denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1827 ordinale, n. 1000 di protocollo e n. 61145 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli in data 26 marzo 1915, in seguito alla presentazione di cartella della rendita complessiva di L. 70, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1915.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato ai signori predetti il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 maggio 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor D'Emilio avv. Stefano ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 138, mod. 3-C. P. N., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia di Aquila, in data 25 gennaio 1916, in seguito alla presentazione di 11 obbligazioni del capitale complessivo di L. 10.100 Prestito Nazionale, 2ª emissione 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, ed ai termini del decreto Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor D'Emilio predetto i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° maggio 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il sig. Turci Giuseppe di Decio ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 29 mod. 3-C. P. N., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia di Civitavecchia in data 22 gennaio 1916, in seguito alla presentazione di 5 obbligazioni del capitale complessivo di L. 500 Prestito nazionale 2ª emissione 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, ed ai termini del decreto Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Turci suddetto i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 aprile 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il sig. Botti Mario di Vittorio ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 17 mod. 3-C. P. N. statagli rilasciata dalla sede di Milano del Banco di Napoli in data 19 gennaio 1916, in seguito alla presentazione di sette obbligazioni del capitale complessivo di L. 700 Prestito nazionale 2ª emissione 4,50 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

In analogia all'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico ed ai termini del decreto Ministeriale 10 febbraio 1916,

si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Botti predetto i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 aprile 1916.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Lonardo Paolo fu Antonio, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 127 mod. 3-C. P. N., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia di Benevento, in data 5 febbraio 1916, in seguito alla presentazione di obbligazioni del capitale complessivo di L. 3200 prestito nazionale 2ª emissione 4,50 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

In analogia all'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, e ai termini del decreto Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Lonardo predetto, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 aprile 1916.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il sig. Vito Gallicchio fu Gennaro ha denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 3-C Prestito nazionale, statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, succursale di Caserta, in data 31 gennaio 1916, in seguito alla presentazione di una obbligazione del capitale di L. 1000, 2ª emissione Prestito nazionale 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

In analogia all'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico ed ai termini del decreto Ministeriale 10 febbraio 1916 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Gallicchio suddetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 aprile 1916.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

La signora Biganzoli Cleofe Angelo, ved. di Bandi Carlo, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 2401 ordinale, n. 972 di protocollo e n. 79975 di posizione, statale rilasciata dalla Intendenza di finanza di Torino in data 2 marzo 1916, in seguito alla presentazione di n. 3 certificati della rendita complessiva di L. 1050 cons. 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati alla signora Biganzoli predetta i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 aprile 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

La signora Ida Scatena in Mancinelli ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1028, mod. 3-C, P. N. statale rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Firenze, in data 25 gennaio 1916, in seguito alla presentazione di una obbligazione del capitale di L. 500 prestito nazionale 2ª emissione 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1916.

In analogia all'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico ed ai termini del decreto Ministeriale 10 febbraio 1916, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato alla signora Scatena suddetta il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 aprile 1916.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 13 maggio 1916, in L. 117,23.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 12 maggio 1916, da valere per il giorno successivo 13 maggio 1916.

Franchi	106 11
Lire sterline	30 01
Franchi svizzeri	121 07 1[2
Dollari	6 31 1[2
Pesos carta	2 70 3[4
Lire oro	118 11 1[2

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 12 maggio 1916 — (Bollettino n. 352).

Lungo la frontiera del Trentino, azioni di artiglieria, più violente nella zona del Col di Lana.

Nella Conca di Plezzo l'avversario tentò ieri due attacchi contro le nostre nuove posizioni sul Cukla. Fu ogni volta prontamente arrestato e respinto dal nostro fuoco di artiglieria e di fucileria.

Sul Carso lotta di mine. L'avversario fece anche uso di liquidi infiammati, senza nostro danno.

Cadorna.

Amsterdam, 12. — L'*Handelsblad* reca un articolo di fondo del suo redattore-capo Boissevain, sul fervore che si nota in Italia. L'autore dell'articolo fa risaltare le enormi difficoltà che deve vincere il valoroso esercito italiano sulle alte montagne dove tuttavia guadagna lentamente terreno, e loda la notevole tenacia e l'intrepidezza con cui le truppe alpine avanzano nelle regioni dei ghiacci e delle nevi.

Con questa lotta di giganti durante tutto l'inverno in mezzo a tutti i pericoli, l'Italia si è mostrata degna del suo glorioso passato.

Infine Boissevain esprime la sua grande ammirazione per la giovane Italia che è insieme proba, entusiasta, attiva, colta e piena di idealismo, nonchè per il popolo italiano il quale ha un'anima che vince ogni battaglia.

Settori esteri.

Secondo il comunicato ufficiale odierno da Pietrogrado, i tedeschi tenterebbero di prendere l'offensiva in Curlandia, sia con bombardamenti incessanti, sia con azioni vigorose di fanteria. Sinora, però, non pare ch'essa abbia avuto risultati soddisfacenti, perchè i russi hanno potuto sventarla tanto nella regione di Jacobstadt, quanto in quella di Dwinsk.

La battaglia di Verdun, che volge ormai al suo ottantesimo giorno, eccetto i lievi progressi dei primi tempi, non ha dato ai tedeschi quei frutti che si aspettavano.

Tutti i tentativi da essi fatti anche ieri per scacciare il nemico dal Mort-Homme e dalle sue posizioni sulla direttiva Haudromont-Vaux hanno avuto esito completamente negativo.

A sud-est di Haucourt sono stati invece i francesi a riportare qualche piccolo vantaggio, che ha permesso loro di allargare il fronte di battaglia.

In Fiandra i tedeschi vantano un successo contro gl'inglesi a sud-est dell'ormai famosa ridotta Hohenzollern.

Nel settore caucasico i russi progrediscono dovunque.

Nella marcia in direzione di Bagdad, essi si trovano attualmente alla distanza di 45 chilometri da Khanikin, ove, a quanto suppongono le autorità competenti, le truppe dovranno superare l'accanita resistenza dei turchi, i quali hanno potentemente organizzato Khanikin, ultimo baluardo che chiude l'entrata nella valle del Tigri.

Sulla situazione dei belligeranti nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

Pietrogrado, 12. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Il 10 corrente, dopo un violento fuoco di artiglieria, i tedeschi presero alla sera una offensiva contro il settore della regione di Jacobstadt che si trova a nord della stazione di Selbourg. Non avendo ottenuto alcun risultato i tedeschi, nella notte dell'11, dopo aver rinnovato il borbardamento contro la stessa regione, vi ripresero la azione offensiva. Il combattimento continua. Il villaggio di Iepukn è stato distrutto dalla artiglieria nemica.

Anche a sud-ovest del lago di Madmus i tedeschi hanno preso l'offensiva, ma senza alcun successo. In parecchi altri settori delle regioni di Jacobstadt e di Dwinsk i tedeschi hanno operato un vivo fuoco di artiglieria.

A nord di Tsirin, a nord-est della stazione di Baranovitchi, l'artiglieria tedesca ha bombardato la regione della fattoria di Ostaschine e il villaggio di Boyary a nord di Tsirin. La nostra artiglieria ha disperso in varie località lavoratori nemici occupati all'organizzazione delle posizioni.

Nella regione ad est di Kolky e presso Novo Olexinetz abbiamo respinto tentativi del nemico di avvicinarsi alle nostre trincee.

Fronte del Caucaso. — Nella regione di Aschkaline i nostri elementi hanno alquanto progredito in direzione ovest. In direzione di Bagdad, in Mesopotamia, abbiamo respinto un tentativo di offensiva da parte dei turchi.

Nella regione presso la città di Kasrischirin abbiamo tolto al nemico un cannone di tipo austriaco con una provvista di munizioni di artiglieria.

Basilea, 12. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte russo. — Grande attività combattiva continua sul nostro fronte in Volinia. Nessun avvenimento importante.

Basilea, 12. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — Prendemmo parecchie linee delle posizioni inglesi a sud-est della ridotta di Hohenzollern verso Hulluch. Facemmo 127 prigionieri non feriti e prendemmo parecchie mitragliatrici. L'avversario subì inoltre forti perdite specialmente durante un contrattacco infruttuoso.

In Argonne un attacco francese contro Fillemorte fallì.

Nella regione della Mosa attività reciproca di artiglieria. Nessuna azione importante di fanteria tranne un debole tentativo di attacco francese nel bosco di Thiaumont.

Fronte orientale. — Una squadriglia di aeroplani tedeschi lanciò numerose bombe sulla stazione di Horodzieja sulla linea Krachin-Minsk.

Fronte balcanico. — Nessun avvenimento importante.

Parigi, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Sulla riva sinistra della Mosa intensa attività della artiglieria nel settore del bosco di Avocourt.

Al Mort-Homme i tedeschi hanno tentato invano di sloggiarci durante la notte dalle posizioni da noi conquistate il 10 maggio sulle pendici occidentali. Due attacchi successivi sono stati respinti dai nostri fuochi.

Sulla riva destra bombardamento della regione Douaumont-Vaux.

Notte relativamente calma sul resto del fronte.

Parigi, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Sulla riva sinistra della Mosa parziali combattimenti impegnati durante la giornata ci hanno permesso di allargare sensibilmente le nostre posizioni a sud-est di Haucourt. Bombardamento abbastanza vivo nella regione Mort-Homme-Cumières.

Sulla riva destra violento bombardamento delle nostre prime e seconde linee fra il bosco di Haudromont e Vaux.

Un attacco tedesco diretto contro le nostre trincee a sud-est del forte di Douaumont è stato completamente respinto.

Sul resto del fronte azioni di artiglieria particolarmente vive in Champagne e nei Vosgi.

Londra, 12. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico sul fronte occidentale, in data dell'11 corrente, dice:

I tedeschi tentarono vanamente un'incursione nelle nostre trincee nei pressi di Ovillers. Operazioni di mine con nostro vantaggio in diversi punti del fronte. Attività reciproca di artiglieria.

Le Hâvre, 12. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga, dice:

Dopo un violento bombardamento contro le nostre opere nei dintorni di Dixmude, distaccamenti tedeschi hanno tentato per due volte di occupare un elemento di trincea sulle rive dell'Yser, ma sono stati respinti.

L'artiglieria belga ha bombardato con fuoco incrociato Dixmude e le organizzazioni difensive tedesche a nord della città. Le opere nemiche sono state sconvolte.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 7 maggio 1916

Presidenza del senatore prof. P. BLASERNA presidente dell'Accademia

Dopo lettura e approvazione del processo verbale dell'ultima seduta, l'accademico segretario Millosevich presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando un volume contenente le « Ricerche teoriche e sperimentali » compiute nel quadriennio 1912-915 nell'Istituto di chimica generale della R. Università di Padova, sotto la direzione del corrisp. prof. Bruni, che del volume predetto fa omaggio all'Accademia.

Lo stesso segretario presenta le annate 16ª e 17ª del Bollettino di bibliografia e storia delle scienze matematiche, inviato in dono dal corrisp. Gino Loria, il quale dirige la pubblicazione stessa.

Finalmente, a nome del socio Volterra, offre un fascicolo del prof. Lebon: « Sur une nouvelle Table de diviseurs des nombres »; e fa particolare menzione di un nuovo volume del « Catalogo astrografico » pubblicato dalla Specola Vaticana sotto la direzione del P. Hagen, volume che contiene le « Coordinate rettilinee e diametrali di immagini stellari su lastre il cui centro è in declinazione + 63° ».

Il presidente Blaserna annuncia che alla seduta assiste il prof. Hadamard dell'Accademia delle scienze di Francia, professore al Collège de France e alla Scuola Politecnica di Parigi; e con cortesi parole di saluto lo invita a prendor posto tra i soci presenti.

Lo stesso presidente dà il triste annuncio della perdita fatta dall'Accademia nella persona del suo socio nazionale prof. Francesco Bassani, mancato ai vivi il 26 aprile scorso.

Il socio B. Grassi presenta, perchè sia sottoposta all'esame di una Commissione, una Memoria del prof. S. Comes avente per titolo: « Ulteriori ricerche sulla struttura della cellula cartilaginea dei Mammiferi ».

Lo stesso socio, relatore, a nome anche del socio Todaro, legge una relazione colla quale si propone la inserzione negli Atti accademici della Memoria della dottoressa A. Foà, intitolata: « Studio sul polimorfismo unisessuale del Rhizoglyphus echinopus ». La proposta della Commissione esaminatrice, messa ai voti dal presidente, è approvata dalla classe.

Vengono da ultimo presentate per la inserzione nei rendiconti, le seguenti Note:

1. Riccò. « Relazione fra la corona e le protuberanze solari ».

2. Grassi Guido. « Osservazioni alla Nota del prof. Guglielmo intorno ad alcuni modi di calcolare l'esperienze di Clément e Desormes ».

3. Enriques. « Sulla teoria delle singolarità delle curve algebriche ».

4. Bompiani. « Analisi metrica delle quasi-asintotiche sulle superfici degli iperspazi ». Pres. dal corrisp. Castelnuovo.

5. Armellini. « Sopra una ipotesi del Pickering relativa alla frequenza degli afelii delle orbite cometarie nelle vicinanze dell'apice ». Pres. dal socio Levi-Civita.

6. Colonnetti e Pozzo. « Le proprietà magnetiche degli acciai e a loro utilizzazione nel collaudo dei proietti ». Pres. dal socio Volterra.

7. Cisotti. « Sui moti rigidi di una massa fluida limitata ». Pres. dal socio Pizzetti.

8. Molinari. « Derivazione ad indice qualunque ». Pres. dal corrisp. Almansi.

9. Calcagni. « Azione delle ureidi sull'etere diazoacetico ». Pres. dal socio Paternò.

10. Di Franco. « La Ciclopite di Santa Maria la Scala (presso Acireale ». Pres. dal corrisp. Di Stefano.

11. Ravenna. « Sulla nutrizione delle piante verdi per mezzo di sostanze organiche ». Pres. dal socio Ciamician.

12. Baglioni. « I processi termici dei centri nervosi: III. Produzione di calore del preparato centrale di Bufo in condizioni d'ipereccitabilità. — IV. Azione dell'ossigeno sulla tonalità termica del preparato centrale di Bufo ». Pres. dal socio Luciani.

13. Levi. « Sull'origine delle reti nervose nelle colture di tessuti. — Dimostrazione della natura condriosomica degli organuli cellulari colorabili col bleu Pirrolo in cellule (coltivate) ». Pres. dal corrisp. Galeotti.

14. Lanfranchi. « Ulteriori ricerche sulla possibile trasmissione delle tripanosomiasi animali nell'uomo: le reazioni biologiche nelle tripanosomiasi umane ed animali nella identificazione dei virus ». Pres. dal socio B. Grassi.

15. Peglion. « Il mal dello sclerozio della Forsythia viridissima ». Pres. dal socio Cuboni.

16. Visco. « L'iniezione di bicloruro di mercurio nello speco vertebrale e la cura della meningite diplococcica ». Pres. dal corrisp. Lo Monaco.

17. Mortara. « Di una nuova specie di cefalopodo: Galiteuthis Santii ». Pres. dal socio B. Grassi.

CRONACA ITALIANA

S. E. Riccio a Milano. — Nella giornata di ieri S. E. il ministro delle poste e dei telegrafi visitò nell'antimeriggio, accompagnato dal comm. Angelini, tutti gli ambienti del palazzo delle poste e dei telegrafi. Furono di guida al ministro i comm. Calamani e Rossini, direttore ed ispettore superiore delle poste e dei telegrafi ed altri funzionari.

Sua Eccellenza visitò poscia gli uffici telegrafici, esaminando minutamente le condizioni dei servizi delle singole linee e ricevette varie Commissioni del personale, discutendo i rispettivi interessi di classe.

Nel pomeriggio l'on. ministro visitò l'ufficio invenzioni e poi la censura della posta estera.

S. E. Riccio partì da Milano alle 18,45 per Roma, ossequiato alla stazione dalle autorità.

Per le famiglie dei richiamati. — Per opportuna norma delle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, di Roma, si porta a loro conoscenza che il pagamento dei soccorsi dal giorno di lunedì 15 maggio p. v. verrà effettuato nei medesimi locali con il seguente cambiamento di orario, e cioè dalle ore 8 alle 15 senza interruzione.

Esperimenti aeronautici. — Stamane, sul cielo di Roma, è comparso nella maestà delle sue evoluzioni il dirigibile *M. 9*.

La cittadinanza, che già n'era stata avvisata da un comunicato dell'autorità militare, ammirò l'imponente nave aerea, in poppa alla quale sventolava la bandiera nazionale.

In alcuni punti della città il dirigibile, sceso molto in basso, venne salutato da sventolio di fazzoletti e da applausi dai cittadini saliti sui terrazzi o riuniti sulle piazze o lungo le vie.

Il dirigibile verso le 9 felicemente ritornò a Vigna di Valle.

Per l'industria della canapa. — S. E. il sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze, Baslini, ha ricevuto ieri, presentata dall'on. Sitta, anche per delega dell'on. Cavazza, una Commissione formata dai rappresentanti delle Camere di commercio e dei Comizi agrari di Bologna, Ferrara e Rovigo.

S. E. Baslini si intrattenne in lunga e cordiale conversazione, valutando le considerazioni esposte dai vari delegati e vagliando i dati relativi alle rimanenze ed alle notizie sulla promettente produzione del nuovo raccolto della canapa. Rispondendo poi alle precise istanze che gli vennero sottoposte, assicurò che ulteriori esportazioni di canapa potranno essere accordate quando, approssimandosi il futuro raccolto, si avrà la certezza di provvedere con esso ai bisogni del consumo nazionale.

Rinvio. — Per questa sera, a Roma, nell'Augusteo si doveva

tenere una conferenza del tenente colonnello on. Carlo Montù sulla « Nostra aviazione di guerra ».

La conferenza, organizzata sotto gli auspici dell'Associazione della stampa e dell'Aero club di Roma, ha dovuto essere rinviata ad epoca da destinarsi non potendo per ragioni di servizio l'on. Montù essere a Roma stasera.

Con altro avviso verrà indicato il giorno in cui si terrà la conferenza; intanto si avvertono i possessori dei biglietti d'ingresso che questi rimangono validi per il giorno che sarà prestabilito.

Liste elettorali dei probiviri. — Il sindaco di Roma notifica che un esemplare delle liste elettorali dei probiviri definitivamente approvate dalla Giunta municipale, è depositato nella Direzione dell'Ufficio municipale di statistica, posto in via Poli, n. 54, p. 3°, ed un altro esemplare è affisso all'albo pretorio da oggi a tutto il 15 del corr. mese, perchè tutti possano prenderne cognizione per ogni effetto di legge.

Ospite illustre. — Stamane, alle 7,05, è giunto a Roma da Genova S. E. il ministro del commercio di Francia monsieur Clementel, accompagnato dal suo capo di Gabinetto monsieur Blaseix.

Alla stazione attendevano il gradito ospite S. E. il ministro Cavasola, le LL. EE. i sottosegretari di Stato Cottafavi e Borsarelli, S. E. l'ambasciatore di Francia Barrère, l'onorevole senatore Bettini, il conte Claudio Sabini addetto commerciale all'Ambasciata italiana a Parigi, il personale dell'Ambasciata francese e molte personalità della colonia francese locale.

Dopo lo scambio di presentazioni e saluti monsieur Clementel, nell'automobile del ministro del commercio italiano è stato accompagnato al Grand Hôtel dove ha preso alloggio riservatogli dal Governo italiano, quale omaggio di cortesia all'ospite eminente.

Commemorazione patriottica. — L'Associazione dei giornalisti di Livorno ha cooperato in modo solenne e degno alla commemorazione della difesa gloriosa che la nobile città fece contro gli austriaci nel 1849.

Il vasto teatro Goldoni, letteralmente gremito, presentava un magnifico aspetto. Sul palcoscenico si trovavano tutte le autorità cittadine e le personalità livornesi più cospicue.

Dopo il suono della marcia Reale e dell'inno di Garibaldi, applauditissimi, il cav. Alceste Cristofanini, presidente dell'Associazione iniziatrice, pronunciò, applauditissimo, un elevato discorso.

Poscia l'oratore ufficiale della cerimonia, avv. Vittorio Vatri, pronunciò il discorso commemorativo, spesso interrotto da calorosissime acclamazioni e salutato alla fine da lunghi ed unanimi applausi.

Quindi un coro di signorine della città cantò e le musiche suonarono inni patriottici.

Aderirono con telegrammi e lettere, scusando l'assenza o facendosi rappresentare, S. E. il ministro Martini e numerose personalità.

Mercato serico. — Il Ministero di agricoltura, industria e commercio comunica:

Il corrispondente ufficiale serico del Ministero a New York telegrafa in data 9 corrente:

« Dopo ribasso, mercato fermo; affari italiani pochi, causa prezzi elevati; nuovi raccolti prevedonsi abbondanti.

Quotasi: italiana classica dollari 5,80; italiana extra classica dollari 6; grande extra Piemonte dollari 6,20; giapponese uno e mezzo dollari 4,25; Kansai extra dollari 4,70; Kansai double extra dollari 5,20; Canton double extra 3,95. Cambio 6,40 ».

Il corrispondente ufficiale serico a Shanghi telegrafa in data 11 corrente:

« Mercato seta affari nulli; i detentori farebbero delle concessioni; cambio su Francia a quattro mesi vista 4,46.

I bachi da seta a Showshing sono alla quarta muta ed a Woosie alla seconda; le notizie sulla campagna sono generalmente buone ».

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

LONDRA, 12 (ufficiale). — Le operazioni del Consiglio di guerra circa gli insorti di Dublino sono virtualmente terminate. Il Consiglio giudica ora i rivoltosi arrestati nelle provincie.

TEHERAN, 12. — Certo Doegl bey, suddito turco, ha compiuto un attentato contro la vita del conte Logothetty, ministro d'Austria-Ungheria in Persia.

DUBLINO, 12. — Stamane sono stati fucilati James Connolly, comandante generale dei ribelli, e John Medermott, uno dei firmatari del proclama del Governo provvisorio.

LONDRA, 12. — Il giornale *Liverpool Post* dichiara che la Compagnia di assicurazione Lloyd ha deciso di effettuare qualche riduzione sul tasso dei premi delle assicurazioni marittime contro i rischi di guerra. Questa riduzione si eleva a dieci scellini per ogni premio di assicurazione di cento sterline e si crede generalmente che una riduzione generale seguirà tra breve.

Nonostante le loro perdite, la maggioranza degli assicuratori ha un bilancio favorevole. Il pericolo dei sottomarini sembra non essere più grave che per il 1915.

LONDRA, 12. — In risposta ad una interrogazione fatta ieri alla Camera dei comuni, l'Ammiragliato pubblica oggi i nomi delle navi mercantili inglesi non armate che sono state silurate senza avvertimento dopo il siluramento del *Lusitania*, avvenuto il 7 maggio 1915. Il loro numero è di 37.

È stata pubblicata pure la lista di ventidue navi mercantili neutre silurate in condizioni analoghe durante lo stesso periodo. Essa comprende tre navi svedesi, una americana, tre danesi, nove norvegesi, quattro olandesi e due spagnuole. Parecchie di queste sono state affondate a grande distanza dalla terra ed in un caso a 180 miglia senza che venisse data alcuna assistenza ai naufraghi.

ATENE, 11. — Informazioni dal nord dell'Epiro parlano sempre di movimenti di truppe austriache verso Vallona e di incursioni di aeroplani per riconoscere le posizioni italiane: e concludono col ritenere imminente un attacco.

Tuttavia la *Patris* crede che tale attacco sia irrealizzabile, poichè nel momento attuale gli austriaci non dispongono di forze sufficienti, malgrado i rinforzi annunciati dalla Serbia assalita.

Un generale che fece una visita a Tepelen e in diversi punti della frontiera, ove recentemente avvennero incidenti, ha preso le misure per evitarne la ripetizione.

LONDRA, 13. — Il Primo ministro Asquith, giunto a Kingstown, si è recato in automobile a Dublino, ove ha avuto una lunga conferenza col generale Maxwell, il quale lo ha messo al corrente della situazione.

WASHINGTON, 13. — Il segretario di Stato Lansing annuncia di avere incaricato l'ambasciatore nord-americano a Berlino, Gerard, di chiedere informazioni circa la punizione inflitta al comandante del sottomarino che attaccò il vapore *Sussex*.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*